

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2327)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1962 (V. Stampato n. 4090)

d'iniziativa dei deputati VESTRI, NANNUZZI, LAJOLO, CARRASSI, GUIDI, VIVIANI Luciana, LIBERATORE, IOTTI Leonilde, NANNI, BIANCANI, GOLINELLI e PIRASTU

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 1962

Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di vigile permanente, rimasti disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, dopo l'inquadramento dei vigili volontari in servizio continuativo o temporaneo, effettuato ai sensi dell'articolo 92 della legge stessa, sono conferiti mediante concorso per titoli, ai volontari in servizio temporaneo, assunti

prima del 30 giugno 1961 e che abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo.

Art. 2.

Il servizio continuativo prestato dai vigili volontari continuativi o temporanei prima dell'inquadramento a ruolo, effettuato ai sensi degli articoli 91 e 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e del precedente articolo, è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di stipendio.